

ESODATI/LEGGE DI STABILITA' 2015 – 7 SALVAGUARDIA

Con la legge 208 del 28 dicembre 2015, la c.d. Legge di Stabilità (art. 1, commi da 265 a 270), sono stati salvaguardati altri **26.300** soggetti (elevando quindi il numero totale di salvaguardati a 172.466 lavoratori) ai quali verrà garantito l'accesso al trattamento previdenziale con l'applicazione dei requisiti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore della Legge 214 del 22 dicembre 2011 **il cui trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016.**

La tutela è stata estesa ai seguenti lavoratori:

Lavoratori di cui all'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015	Criteri di ammissione alla salvaguardia
<p>a) n.6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:</p> <ul style="list-style-type: none">- a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;- ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.	<ul style="list-style-type: none">- cessazione dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012; perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none">- cessazione dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.- <i>Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia</i>
<p>b) n. 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1,</p>	<p>Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011.</p> <p>Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.</p>

<p>comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147: -Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (<i>art. 1, c. 194, <u>lettera a)</u> della legge n. 147 del 2013</i>).</p> <p>-Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (<i>art. 1, c. 194, <u>lettera f)</u> della legge n. 147 del 2013</i>).</p>	<p>Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.</p> <p>Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data. A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013. A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.</p>
<p>c) n. 6.000 lavoratori cessati di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147: -Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (<i>art. 1, c. 194, <u>lettera b)</u>, della legge n. 147 del 2013</i>):</p> <p style="padding-left: 40px;">in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c.;</p> <p style="padding-left: 40px;">in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p> <p>-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (<i>art. 1, c. 194, <u>lettera c)</u>, della legge n. 147 del 2013</i>):</p> <p style="padding-left: 40px;">in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;</p> <p style="padding-left: 40px;">in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<p>- Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.</p> <p>- Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.</p> <p>- Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.</p>

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (<i>art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013</i>).	
d) n. 2.000 lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.	- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017 .
e) n. 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato , con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato; - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

Tutti i lavoratori interessati **(a) b) c) d)** ed **e)** dovranno presentare l'istanza entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge 2018 del 2015 (1° gennaio 2016) e quindi entro il **1° marzo 2016**.

I lavoratori di cui alla lettera **a)** e **b)** dovranno presentare l'istanza online tramite il sito www.inps.it sia tramite patronato che direttamente se provvisti di Pin/INPS.

I lavoratori di cui alle lettere **c), d)** ed **e)** dovranno seguire l'iter ed utilizzare i moduli del Ministero di cui alleghiamo copia editabile.

Le **fasi e le modalità operative** sono esplicate nella circolare ministeriale 36 del 31.12.2015 nonché nel messaggio n.1 dell'Inps dell'8 gennaio 2016 che alleghiamo per completezza.